

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: CA.2023.18

Numero della procedura principale: CA.2022.24

Decisione del 28 settembre 2023 Corte d'appello

Composizione

Giudici

Andrea Blum, Presidente del Collegio giudicante
Andrea Ermotti e Katharina Giovannone-Hofmann
Cancelliera Leda Ferretti

Parti

1. **A.**, difeso d'ufficio dall'avv. Carlo Borradori,
appellante / imputato
2. **B.**, difeso d'ufficio dall'avv. Matteo Galante,
appellante / imputato
3. **C.**, difeso d'ufficio dall'avv. Nadir Guglielmoni,
appellante / appellato incidentale / imputato
4. **G.**, rappresentata dall'avv. Marco S. Marty,
appellante / accusatrice privata

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappre-
sentato dai Procuratori federali Stefano Herold e Ales-
sandro Bernasconi,

appellante incidentale / appellato / pubblica accusa

e accusatori privati

1. **D.**, rappresentato dall'avv. Costantino Castelli,
2. **E1., E2. E E3.**, rappresentati dall'avv. Carlo Fubiani,
3. **F.**,
4. **SOCIETÀ 1.**,
5. **H.**,
6. **SOCIETÀ 2**, rappresentata dall'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano,
7. **FONDO 1**, rappresentato dall'avv. Ivan Paparelli

Oggetto

Appelli del 23 e 27 settembre 2022 e del 27 settembre / 31 ottobre 2022, nonché appello incidentale del 21 novembre 2022 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022

Disgiunzione dalla procedura principale (art. 30 CPP) / Stralcio dai ruoli del procedimento a seguito del ritiro della dichiarazione d'appello (art. 386 cpv. 2 CPP) / Accertamento della crescita in giudicato

La Corte d'appello considera che:

- con sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale (di seguito: TPF) SK.2020.27 del 4 febbraio 2022, A. è stato riconosciuto autore colpevole di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP) e falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) in relazione a determinati capi d'accusa; B. è stato riconosciuto autore colpevole di amministrazione infedele qualificata ripetuta (art. 158 n. 2 CP), truffa ripetuta (art. 146 cpv. 1 CP) e falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 2 CP), mentre C. è stato riconosciuto colpevole di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n. 1 CP) in relazione a determinati capi d'accusa (cfr. dispositivo della sentenza SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 della Corte penale del TPF). A. è stato condannato a una pena detentiva di tre anni (di cui 12 mesi da espiare e la parte restante della pena sospesa per un periodo di prova di due anni); B. è stato condannato a una pena detentiva di 18 mesi (sospesa per un periodo di prova di due anni), oltre che a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di CHF 30.- cadauna, mentre C. è stato condannato a una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di CHF 30.- cadauna (sospesa per un periodo di prova di due anni);
- con missiva dell'8 febbraio 2022, G. ha presentato annuncio d'appello avverso la citata sentenza (TPF pag. 306.940.001). In data 11 febbraio 2022, anche A., B. e C. hanno annunciato di voler interporre appello contro la medesima (TPF pag. 306.940.002 - 004);
- dopo ricezione della motivazione scritta della sentenza di prima istanza in data 9 settembre 2022, in data 23 e 27 settembre 2022 C., B. e A. hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione d'appello avverso la sentenza di primo grado (CAR pag. 1.100.315 e segg.). Il 27 settembre/31 ottobre 2022, anche G. ha tempestivamente inoltrato la propria dichiarazione d'appello alla Corte d'appello del TPF (CAR pag. 1.100.341 e segg.). In data 21 novembre 2022, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha presentato appello incidentale impugnando unicamente il dispositivo n. III.2. della sentenza summenzionata, concernente la commisurazione della pena a cui è stato condannato C. (CAR pag. 1.400.003 - 005);
- con scritto del 12 settembre 2023 C. ha dichiarato di ritirare l'appello contro la sentenza in questione (CAR pag. 1.300.001 - 004);
- l'appello presentato da C. il 23 settembre 2022 è quindi divenuto privo d'oggetto a seguito della dichiarazione di ritiro (art. 403 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 CPP);

- a seguito del ritiro dell'appello da parte di C., l'appello incidentale presentato dal MPC in data 21 novembre 2022 e concernente unicamente la pena pronunciata nei confronti di C. è da considerarsi decaduto (art. 401 cpv. 3 CPP);
- i tribunali possono disgiungere o riunire i procedimenti penali per motivi sostanziali (art. 30 CPP in relazione con l'art. 379 cpv. 1 CPP). In considerazione del ritiro dell'appello di C. e del fatto che la presenza di C. ai dibattimenti d'appello non è stata ritenuta necessaria da nessuna delle parti, né dalla Corte (neppure in qualità di testimone), si giustifica di disgiungere il procedimento d'appello da lui avviato dal procedimento d'appello CA.2022.24 e di trattarlo con il numero di ruolo CA.2023.18.
- il procedimento CA.2023.18 è quindi stralciato dai ruoli in quanto privo d'oggetto;
- i dispositivi n. III.1.-2., VII.1. per quanto concerne le spese procedurali di CHF 25'000.- a carico di C. e VIII.4. della sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 concernenti C. sono quindi cresciuti in giudicato con effetto retroattivo a partire dalla data in cui la decisione è stata emessa (art. 437 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPP);
- le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito (art. 428 cpv. 1 CPP);
- la tassa di giustizia deve quindi essere posta a carico di C.;
- in applicazione degli art. 5 e 7^{bis} del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF, RS 173.713.162), viene fissata una tassa di giustizia minima di CHF 200.-;
- per le sue prestazioni quale difensore d'ufficio di C. nel presente procedimento d'appello, l'avv. Guglielmoni chiede il rimborso di CHF 2'867.80. A comprova di tale richiesta, egli ha prodotto una nota d'onorario datata 12 settembre 2023 (CAR pag. 002 - 004). In considerazione del fatto che non vi è nulla da eccepire nella nota d'onorario presentata, la retribuzione del difensore d'ufficio avv. Guglielmoni è fissata in CHF 2'867.80 (IVA inclusa);
- C. è condannato al rimborso di questa retribuzione alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

La Corte d'appello pronuncia:

1. La procedura d'appello concernente C. viene disgiunta dalla procedura d'appello principale CA.2022.24 e trattata con il numero di ruolo CA.2023.18.
2. L'appello presentato da C. il 23 settembre 2022 è divenuto privo d'oggetto nella procedura d'appello CA.2023.18 in quanto ritirato.
3. Visto il ritiro dell'appello di C., l'appello incidentale presentato dal MPC il 21 novembre 2022 è da considerarsi decaduto.
4. Il procedimento CA.2023.18 è stralciato dai ruoli in quanto privo d'oggetto, il che comporta l'annullamento della citazione di C. e del suo difensore d'ufficio del 17 agosto 2023 ai dibattimenti del 4 ottobre 2023.
5. I dispositivi n. III.1.-2., VII.1. per quanto concerne le spese procedurali di CHF 25'000.- a carico di C. e VIII.4 della sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.27 del 4 febbraio 2022 concernenti C. sono quindi cresciuti in giudicato con effetto retroattivo a partire dalla data in cui la decisione è stata emessa (art. 437 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPP).
6. La tassa di giustizia di CHF 200.- è posta a carico di C.
7. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Guglielmoni è fissata in CHF 2'867.80 (IVA inclusa).

C. è condannato al rimborso di questa retribuzione alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

In nome della Corte d'appello
Del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante

La Cancelliera

Andrea Blum

Leda Ferretti

Intimazione a (atto giudiziale / raccomandata con AR):

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratori federali Stefano Herold e Alessandro Bernasconi
- Avv. Carlo Borradori, Studio legale e notarile
- Avv. Matteo Galante
- Avv. Nadir Guglielmoni
- Avv. Costantino Castelli
- Avv. Ivan Paparelli
- Avv. Carlo Fubiani
- Sig.ra F.
- Avv. Marco S. Marty, MV Legai Partners Inc.
- Società 1, rappresentata dal Presidente del CdA NNN.
- Sig. H., limitatamente all'azione civile
- Società 2, rappresentata dall'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano

Copia a (*brevi manu*):

- Corte penale del Tribunale penale federale

Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze e gestione dei beni (per l'esecuzione)

Rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale penale federale **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L'atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.

L'osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all'estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall'art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.